



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 165 del 27 APR. 2017

OGGETTO trattenimento in servizio per raggiungimento diritto all'assegno pensionistico in regime di totalizzazione dell'Operatore Socio Sanitario - Cat. Bs a tempo pieno ed indeterminato sig. BERTE' MAURIZIO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 27.04.2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

S.S. Gestione Economico Previdenziale
Il Responsabile del Procedimento
dott. Alessandro Valtolina

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott. Ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 165 del 27 APR. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

dato atto che, con lettera del 24/11/2015 acquisita al protocollo generale il 03/12/2015 con n. 15218, il Sig. Bertè Maurizio, nato a Milano il 06/12/1949, C.F. BRTMRZ49T06F205Q, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda Ospedaliera in qualità di Operatore Socio Sanitario - Cat. Bs, ha comunicato di dover proseguire la propria attività lavorativa oltre i 66 anni e 7 mesi di età e di rimanere in servizio sino al 30/04/2017 per raggiungere un diritto a pensione (almeno 20 anni di contribuzione);

richiamata la circolare n. 2/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

- *"Suppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"* che, al punto 2.3.1 stabilisce: *"in alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita). Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **165** del **27 APR. 2017**

totale dei 20 anni, previsto dall'articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo."

rilevato che l'U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - s.s. Gestione Economico Previdenziale verificava che il dipendente, al raggiungendo del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi, non maturava alcun requisito minimo per il trattamento di quiescenza anche considerando i precedenti rapporti di lavoro e, con deliberazione n. 16 del 21 gennaio 2016, ratificava la permanenza in servizio fino al 30/04/2017 del dipendente in parola, così da permettergli di raggiungere il diritto al trattamento di quiescenza con almeno 20 anni di contribuzione;

dato atto che, con lettera del 05/12/2016 acquisita al protocollo generale il 09/12/2016 con n. 13069, il Sig. Bertè Maurizio, nato a Milano il 06/12/1949, C.F. BRTMRZ49T06F205Q, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda Ospedaliera in qualità di Operatore Socio Sanitario - Cat Bs, ha chiesto di rimanere in servizio sino al 30/09/2018, così da raggiungere il diritto all'assegno pensionistico in regime di totalizzazione dei periodi assicurativi;

richiamato

- il D.Lgs 42 del 2 febbraio 2006 - "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi", che all'art. 1 commi 1 e 2 stabilisce: "1. *Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di riconsunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione...*; "2. *La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni*";
- il D.Lgs 42 del 2 febbraio 2006 - "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi", art. 5 comma 3, come sostituito dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 comma 3, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce. "*Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti...*"
- il Messaggio I.N.P.S. - Direzione Centrale Pensioni n. 4497 del 23 febbraio 2011, con oggetto "Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Decorrenza della pensione in totalizzazione", che chiarisce i termini della decorrenza del trattamento

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **165** del **27 APR. 2017**

pensionistico e precisamente: *"alla stregua di quanto previsto per la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la pensione di vecchiaia in totalizzazione debba decorrere trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione"*;

- che, come specificato dall' Inpdap, con la Circolare n. 18 dell'8.10.2010, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

dato atto

- che il dipendente interessato ha raggiunto il limite ordinamentale di età e può far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni";
- che l'Azienda non è a conoscenza di eventuali trattamenti pensionistici autonomi o di eventuali decreti di ricongiunzione dei periodi assicurativi che possano comportare il rigetto della domanda di pensione in regime di totalizzazione del dipendente in parola da parte dell' INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;
- che, secondo la normativa vigente, il dipendente maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia in data 30.04.2017;
- che, in regime di totalizzazione, tale trattamento pensionistico avrà decorrenza con un differimento di mesi 18, fino a tutto il 30/09/2018;

considerato:

- che l'attuale situazione dell'organico, per il profilo professionale di OSS, nel presidio di appartenenza del Dipendente, presenta fabbisogni scoperti di personale e che gli stessi presentano attualmente difficoltà di copertura per la scarsa disponibilità di graduatorie utilizzabili;
- la conseguente opportunità di mantenere in servizio il dipendente in parola fino a tutto il settembre 2018, salvo eventuali successive determinazioni;

fatta riserva di rideterminare, con successivo provvedimento, la data di collocamento a riposo del Dipendente in parola, anche con decorrenza anticipata, ove venga accertato il diritto dello stesso a ricevere assegno pensionistico con utilizzo di diverso istituto e con riferimento a future innovazioni normative;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 165 del 27 APR. 2017

- 1- **di accogliere** l'istanza di trattenimento in servizio per il raggiungimento del diritto all'assegno pensionistico in regime di totalizzazione del Sig. Bertè Maurizio, nato a Milano il 06/12/1949, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda Ospedaliera in qualità di Operatore Socio Sanitario – Cat. Bs, rideterminando conseguentemente la data di collocamento a riposo al 30/09/2018;
- 2- **di riservarsi** di rideterminare, con successivo provvedimento, la data di collocamento a riposo del Dipendente in parola, anche con decorrenza anticipata, ove venga accertato il diritto dello stesso a ricevere assegno pensionistico con utilizzo di diverso istituto e con riferimento a future innovazioni normative;
- 3- **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 4- **di disporre** la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Piro)

S.S. Gestione Economico-Previdenziale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Valtolina

Referente del Procedimento: dott. Carmelo Gelsomino



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 165 del 27 APR. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 27 APR. 2017, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. /// allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Elvia Cicchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto